DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 10 aprile 1984

che modifica la decisione 79/783/CCE che stabilisce un programma pluriennale (1979—1983) nel settore dell'informatica

(84/254/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che risulta dall'utilizzazione del meccanismo di sostegno comunitario nel settore dell'informatica di cui al regolamento (CEE) n. 1996/79 (4) che l'importo massimo fissato all'articolo 2 della decisione 79/783/CEE (5) è esaurito per quanto riguarda le azioni di promozione dell'informatica;

considerando che al momento dell'adozione della decisione 79/783/CEE il Consiglio si era dichiarato disposto, in base ai risultati ottenuti dal programma nei primi due anni della sua esecuzione, ad esaminare un nuovo programma;

considerando che la quantità e la qualità dei progetti sostenuti giustificano la continuazione dell'applicazione del meccanismo di sostegno per azioni intese a promuovere l'informatica conformemente al regolamento (CEE) n. 1996/79;

considerando che risulta necessario proseguire il programma per conseguire, nel funzionamento del mercato comune, alcuni obiettivi della Comunità; che il trattato non prevede i poteri d'azione specifici a tale scopo,

DECIDE:

Articolo 1

Il testo del titolo della decisione 79/783/CEE è sostituito dal testo seguente:

«Decisione del Consiglio dell'11 settembre 1979 che stabilisce un programma pluriennale nel settore dell'informatica».

Articolo 2

Il testo dell'articolo 1 della decisione 79/783/CEE è sostituito dal testo seguente:

«*Articolo 1*

Viene stabilito un programma pluriennale nel settore dell'informatica. Esso ha per oggetto:

— azioni generali: normalizzazione, contratti pubblici, collaborazione dei centri di ricerca e delle organizzazioni di sostegno all'impiego dell'informatica, analisi del settore e dell'occupazione, riservatezza e protezione dei dati e protezione giuridica dei programmi dei calcolatori;

— azioni di promozione: misure concernenti il software, le applicazioni e i settori che saranno approvati dal Consiglio alla luce degli studi effettuati nel quadro delle azioni generali e in applicazione della risoluzione del Consiglio dell'11 settembre 1979 concernente un'azione comunitaria di promozione della tecnologia microelettronica.

Il programma è definito nell'allegato. La durata del programma è di 4 anni per le azioni generali e per le azioni di promozione; essa è prorogata di 2 anni a decorrere dal 15 aprile 1984 per le azioni di promozione».

(1) GU n. C 193 del 28. 7. 1982, pag. 4.
(2) GU n. C 128 del 16. 5. 1983, pag. 101.
(3) GU n. C 346 del 31. 12. 1982, pag. 12.
(4) GU n. L 231 del 13. 9. 1979, pag. 1
(5) GU n. L 231 del 13. 9. 1979, pag. 23.

Articolo 3

Il testo dell'articolo 2 della decisione 79/783/CEE è sostituito dal testo seguente:

«*Articolo 2*

Gli importi ritenuti necessari per l'esecuzione del programma sono 10 milioni di unità di conto europee per quanto riguarda le azione generali e 30 milioni di ECU per quanto riguarda le azioni di promozione. Tali importi sono scritti nel bilancio generale delle Comunità europee».

Articolo 4

L'allegato della decisione 79/783/CEE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 10 aprile 1984.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. CHEYSSON

«*ALLEGATO*

PROGRAMMA PLURIENNALE CONCERNENTE UNA POLITICA COMUNITARIA NEL SETTORE DELL'INFORMATICA

1. AZIONI GENERALI

1.1. POLITICA DI NORMALIZZAZIONE

Obiettivi:

a) definire i settori prioritari, previa consultazione più ampia possibile degli utenti e dell'industria;

b) promuovere le ricerche o qualsiasi altra azione intesa a sviluppare un contributo comunitario alle norme internazionali, nonché, se necessario, una prassi riconosciuta a livello comunitario;

c) assicurarsi che gli Stati membri applichino le norme riconosciute a livello comunitario, in particolare nel settore pubblico, e incoraggiarne l'applicazione generale mediante azioni concertate tra centri nazionali competenti in materia;

d) provvedere alla divulgazione delle informazioni comunitarie in materia di normalizzazione;

e) agevolare il contributo delle organizzazioni comunitarie alla normalizzazione internazionale.

1.2. CONTRATTI PUBBLICI

Obiettivi:

a) stabilire i metodi più efficaci per la rapida applicazione nel settore dei contratti pubblici delle norme già concordate;

b) esaminare quali siano le misure necessarie nel settore dei contratti pubblici per aiutare l'industria europea a prepararsi all'applicazione integrale delle norme comunitarie in materia;

c) coordinare gli sforzi nazionali in materia di valutazione generale dei sistemi e, in collaborazione con i centri nazionali di ricerca nel settore dell'informatica, stabilire principi che consentano di fissare criteri valutativi;

d) esaminare se sia possibile stabilire alcuni principi da applicare per la valutazione delle offerte;

e) esaminare se sia possibile stabilire principi comuni per la redazione dei capitolati d'oneri;

f) organizzare scambi di esperienza tecnica tra i servizi nazionali incaricati delle spese pubbliche e agevolare tali scambi coordinando i lavori dei centri nazionali di ricerca nel settore dell'informatica;

g) raffrontare i progressi compiuti dall'industria europea con le azioni intraprese dagli Stati membri nel settore dei mercati dell'informatica; raccogliere i dati statistici necessari; facilitare l'instaurazione di condizioni di parità per quanto riguarda l'accesso delle società ai contratti comunitari nell'ambito della direttiva 77/62/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture [1];

h) individuare i temi atti a consentire lo sviluppo di progetti di interesse comune per gli acquirenti pubblici.

---

[1] GU n. L. 13 del 15. 1. 1977, pag. 1.

1.3. ASPETTI GENERALI DELLA POLITICA DELL'INFORMATICA

1.3.1. Collaborazione in materia di ricerca e di sviluppo

Obiettivi:

a) istituire un meccanismo di concertazione dei centri di ricerca tra di loro e con la Comunità, allo scopo di assicurare un efficace contatto con la Commissione nell'ambito della politica comunitaria dell'informatica;

b) svolgere o sviluppare gli studi in materia di sostegno all'impiego dell'informatica decisi dal Consiglio (1);

c) contribuire agli studi decisi dal Consiglio nel settore della portabilità del software (2) e al loro sviluppo per quanto riguarda i criteri di scelta e la valutazione di taluni elementi;

d) valersi dell'assistenza di esperti che contribuiscano all'esame di fascicoli tecnici nel quadro della concessione di contratti relativi al settore dell'informatica;

e) discutere ed eventualmente definire azioni di ricerca nell'ambito della politica comunitaria dell'informatica, allo scopo:

   i) di promuovere la collaborazione e lo scambio di risultati tra gruppi di ricerca, utenti e gruppi di utenti;

   ii) di accomunare le risorse;

   iii) di sviluppare soluzioni per i problemi di carattere internazionale;

   iv) di trasferire risultati all'industria;

   v) di promuovere la normalizzazione;

   in particolare sostenendo:

   i) la mobilità dei ricercatori e varie forme di collaborazione relative alla ricerca in materia di elaborazione dei dati in tempo reale;

   ii) la concertazione delle attività di ricerca degli Stati membri nel settore della tecnologia delle reti.

1.3.2. Studio a medio termine dell'informatica

Obiettivi:

a) proseguire in permanenza i lavori che hanno permesso di elaborate il rapporto sull'evoluzione del settore dell'informatica richiesto dalla risoluzione del Consiglio del 15 luglio 1974 concernente una politica comunitaria dell'informatica;

b) ampliare la portata dei lavori, per includervi elementi di previsione a medio e lungo termine; in tale contesto, effettuare studi concernenti il mercato e le priorità per possibili azioni comuni nel settore della perinformatica;

c) prendere i necessari contatti con le organizzazioni che operano in settori analoghi, allo scopo di raffrontare i risultati ottenuti e di evitare i doppioni;

d) elaborare un rapporto annuo di sintesi contenente un'interpretazione dei dati statistici e le appropriate previsioni;

e) effettuare studi sistematici di tecnologia dei componenti elettronici al fine di definire gli elementi e le modalità di azioni che dovranno essere oggetto di proposte della Commissione, conformemente alla risoluzione del Consiglio dell'11 settembre 1979 concernente un'azione comunitaria di promozione della tecnologia microelettronica.

---

(1) GU n. L. 255 del 6. 10. 1977, pag. 25.
(2) GU n. L. 255 del 6. 10. 1977, pag. 22.

1.3.3. **Effetti dell'informatica sull'occupazione e sua incidenza sulla società**

Obiettivi:

a) instaurare con i governi degli Stati membri e con le parti sociali sistemi adeguati per garantire la raccolta delle informazioni o gli scambi di opinioni necessari in materia;

b) affrontare i problemi dell'occupazione nell'ambito dello studio a medio e lungo termine dell'informatica, compresi gli aspetti regionali;

c) altri aspetti dell'incidenza dell'informatica sulla società e in particolare problemi di formazione.

1.3.4. **Riservatezza e protezione dei dati**

Obiettivi:

a) proseguire gli studi in materia di riservatezza e protezione dei dati;

b) esaminare le leggi vigenti o in preparazione negli Stati membri e discutere le possibilità di armonizzazione e gli strumenti che potrebbero essere messi in atto a livello comunitario;

c) sviluppare a livello comunitario una collaborazione con gli Stati non membri, allo scopo di scambiare le conoscenze e le esperienze acquisite nel settore.

1.3.5. **Protezione giuridica dei programmi dei calcolatori**

Obiettivi:

a) avviare consultazioni con gli ambienti interessati per iniziativa della Commissione;

b) intensificare gli opportuni contatti fra la Commissione e gli organismi nazionali o internazionali che studiano il problema.

2. AZIONI DI PROMOZIONE

2.1. OBIETTIVI E CRITERI GENERALI

2.1.1. Il programma è destinato a promuovere progetti di interesse comunitario conformi agli obiettivi seguenti:

a) contribuire alle politiche di normalizzazione e di portabilità del software;

b) utilizzare meglio l'informatica e creare mercati più omogenei;

c) razionalizzare le spese pubbliche;

d) sviluppare nella Comunità un industria informatica europea forte e competitiva, avvalendosi in particolare di una collaborazione industriale che le consenta una migliore penetrazione sul mercato;

e) promuovere applicazioni che migliorino la competitività dell'industria europea e che permettano così di aumentarne le esportazioni verso i mercati degli Stati non membri.

2.1.2. Le azioni di promozione riguardano il sottosettore del software e delle applicazioni, con priorità per il linguaggio ADA e i nuovi sviluppi tecnologici nell'applicazione delle tecniche di base di dati distribuite in relazione con i sistemi d'informazione transnazionali.

2.1.1. Le azioni di promozione riguardano il sottosettore del software e delle applicazioni.

2.1.3. Il meccanismo di sostegno comunitario garantisce il finanziamento delle azioni. Fermo restando che le imprese stesse devono in linea di massima provvedere alle loro azioni di sviluppo, il meccanismo è concepito in particolare per integrare il finanziamento di azioni che presentano rischi troppo elevati per essere completamente finanziati dal settore privato.

Per utilizzare nel modo più efficace i fondi pubblici nella Comunità e per rafforzare la competitività dell'industria europea, i programmi e le misure nazionali in questo settore devono essere coordinati in modo tale che i programmi nazionali e il programma comunitario diventino aspetti complementari cooperanti a uno sforzo comune e quindi alla creazione di una situazione di concorrenza equilibrata.

2.1.4. **Tutti i progetti devono soddisfare i seguenti criteri generali**

a) gli studi e gli sviluppi devono poter essere ultimati nel giro di quattro anni;

b) il progetto non deve dipendere da un'armonizzazione preliminare in campo giuridico o altro campo;

c) l'attuazione del progetto a livello comunitario deve apportare vantaggi economici o tecnici superiori a quelli realizzabili a livello nazionale. Deve trattarsi di un progetto che senza un aiuto comunitario sarebbe impossibile o difficile da realizzare;

d) i progetti di collaborazione industriale fra imprese di vari Stati membri sono favoriti. L'efficacia del metodo di collaborazione proposto costituisce allora un fattore di cui si tiene conto nella valutazione, allo scopo di incoraggiare lo sviluppo di strutture industriali commercialmente vitali e adeguate alle dimensioni europee e di rendere più forte la concorrenza;

e) i progetti proposti da utenti devono essere oggetto di una collaborazione a livello di più Stati membri;

f) il software sviluppato in questi progetti dev'essere portabile.

2.2. SOFTWARE E APPLICAZIONI

2.2.1. Software generale

Il sostegno può essere accordato agli studi e ai progetti di sviluppo di software generale che, oltre a soddisfare i criteri generali di cui al punto 2.1.4, siano conformi ad uno o più dei seguenti obiettivi:

a) applicare e divulgare standard e norme,

b) migliorare la portabilità,

c) migliorare le condizioni di conversione,

d) rendere più efficaci i sistemi di informatica,

e) sviluppare tecniche di gestione delle reti o riguardanti l'informatica distribuita, nella prospettiva di un uso più generale di norme e standard comunitari.

2.2.2. Applicazioni

Il sostegno può essere accordato alle applicazioni che, oltre a soddisfare i criteri generali di cui al punto 2.1.4, possiedono una o più delle seguenti caratteristiche:

a) applicazioni di carattere internazionale (ad esempio: sorveglianza dell'ambiente, controllo del traffico «aria, mare e terra», trasporti internazionali, dogane);

b) applicazioni che agevolino il conseguimento degli obiettivi delle politiche specifiche della Comunità economica europea attraverso l'elaborazione informatica dei dati (ad esempio: libera circolazione dei lavoratori e dei capitali, comunicazioni internazionali, politica agricola e regionale, politica energetica, protezione dell'ambiente, politica sociale);

c) applciazioni che consentano evidenti economie nella spesa pubblica mediante uno studio comune o uno sviluppo comune, ad esempio le applicazioni nei settori della sanità, della medicina o dell'istruzione che possono essere attuate in più di uno Stato membro);

d) applicazioni che aumentino la produttività e la competitività nei settori economici importanti per la Comunità, mediante l'efficace applicazione, tenendo conto in particolare degli obiettivi

di normalizzazione, delle tecniche di elaborazione dei dati quali la « conception assistée par ordinateur » (CAO), i sistemi di controllo dei procedimenti e di controllo industriale e se necessario l'automazione a livello amministrativo;

e) applicazioni la cui attuazione a livello comunitario sia tale da influire notevolmente sulle norme a livello comunitario e sugli sviluppi strategici dell'informatica distribuita, quali le reti, la comunicazione dei dati, ecc.

2.3. PERINFORMATICA E TECNOLOGIA MICROELETTRONICA

Alla luce dello sviluppo del programma e degli studi realizzati nel quadro di quelli previsti al punto 1.3.2, la Commissione può trasmettere al Consiglio proposte relative al sostegno di questi settori nonché ad altri settori.

Criteri ed obiettivi più precisi sono stabiliti alla luce degli studi intrapresi di una concertazione tra gli Stati membri in sede di comitato consultivo in materia di gestione e di coordinamento dei programmi di informatica. Tale concertazione ha lo scopo di inserire nell'ambito comunitario qualsiasi programma di promozione possa rivelarsi necessario ».